

Accordo Multilaterale M372

Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo alla pericolosità ambientale del rame e delle leghe metalliche contenenti rame

1) Il presente accordo si applica esclusivamente a:

- a. Rame (con superficie specifica $> 0,67 \text{ mm}^2/\text{mg}$);
- b. Leghe contenente $\geq 2,5\%$ di Rame (con superficie specifica $> 0,67 \text{ mm}^2/\text{mg}$).

assegnate al n° UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., gruppo di imballaggio III in conformità al paragrafo 2.2.9.1.10.6 in conseguenza del paragrafo 2.2.9.1.10.5,

2) Tali metalli, scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere soggetti ad altri requisiti dell'ADR, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. non siano soddisfatti i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- b. siano trasportate:
 - i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8, e che siano a tenuta di polvere e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polvere e resistente all'acqua; oppure
 - ii. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

3) Una copia del presente accordo deve essere portata a bordo dell'unità di trasporto.

4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2028 per i trasporti nei territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se uno dei firmatari lo revoca prima di tale data, rimarrà valido fino alla suddetta data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti ADR firmatarie che non lo abbiano revocato.